IL@MATTINO Napoli

Dir. Resp.: Federico Monga

da pag. 24 foglio 1 Superficie: 14 %

Tiratura: 0 - Diffusione: 17997 - Lettori: 253000: da enti certificatori o autocertificati



www.datastampa.it



DL Rilancio 3/L'opzione è esercitabile fino a tutto il 2021

Cedibile il bonus per Covid-19



Dal 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del DL Rilancio) e fino al 31 dicembre 2021 viene consentita la cessione, anche parziale, in luogo dell'utilizzo diretto, di alcuni crediti d'imposta introdotti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. La cessione può avvenire anche nei confronti di istituti di credito o altri intermediari finanziari. Le misure che possono bene-ficiare del nuovo meccanismo, elencate al comma 2 dell'ar-ticolo 122, sono le seguenti: 1. credito d'imposta per le locazioni dovute nel mese di mar-zo 2020 per botteghe e negozi in categoria castale C/1, di cui all'articolo 65 del DL n. 18/2020; 2. credito d'imposta per le locazioni di immobili ad uso non abitativo e per l'affitto di azienda, introdotto dall'articolo 28 del decreto in commento;

3. credito d'imposta per l'aambiendeguamento degli ti di lavoro, di cui all'articolo 120 del decreto in commento; 4. credito d'imposta per la sa-nificazione degli ambienti di lavoro e per l'acquisto dei di-spositivi di protezione di cui all'articolo 125 del decreto in commento. I cessionari usufruiscono dei crediti d'imposta acquisiti con gli stessi criteri e modalità appli-cabili ai cedenti. I crediti ceduti possono essere usati anche in compensazione orizzontale (ai sensi dell'articolo 17 del Dlgs n. 241/1997). Le quote non utilizzate nell'anno non possono essere riportate agli anni successivi e non possibile richiedere rimborsi. Non si applicano gli ordinari li-miti all'utilizzo dei crediti agevolativi e alle compensazioni orizzontali dei crediti di imposta (art. 34 della L. n. 388/2000 e art. 1, comma 53, L. n. 244/2007). Le competenti Amministrazioni mantengono i poteri di controllo e accertamento, nonché la potestà sanzionatoria nei confronti dei soggetti cui è stato originariamente riconosciuto il credito d'imposta, anche qualora venga ceduto. I cessionari rispondono, invece, per il solo utilizzo irregolare o in misura indebita del credito acquisito. Le modalità attuative e di esercizio dell'opzione in via telematica sono rimesse a un provvedimento che dovrà essere emanato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate.



